SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 5 APRILE 1973 [1]

Marie Noé-Dannwerth
contro Parlamento europeo

Causa 51-72

Massime

1. *Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazioni — Iscrizione — Condizioni — Contributi — Versamento da parte dell'interessato — Obblighi dell'amministrazione*
   (Statuto del personale delle CC.EE., art. 72)

2. *Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione — Malattia — Assenza ingiustificata dal lavoro — Spese mediche — Diritto alle prestazioni*
   (Statuto del personale delle CC.EE., art. 72)

3. *Dipendenti — Previdenza sociale — Situazione particolarmente difficile — Doni, prestiti o anticipo — Concessione — Ha carattere facoltativo*
   (Statuto del personale delle CC.EE., art. 76)

1. In mancanza di contrarie disposizioni dello statuto, l'iscrizione di un dipendente al regime previdenziale istituito dalla Comunità non può essere messa in dubbio finché l'interessato conservi la qualità di dipendente. Se è vero che il regime in questione ha natura contributiva, il versamento dei contributi non costituisce tuttavia un presupposto indispensabile per l'iscrizione: qualora il dipendente perda il diritto alla retribuzione, l'amministrazione può infatti dargli la possibilità di continuare il versamento dei contributi ovvero effettuare essa stessa tale versamento, salvo il diritto di agire in seguito per vie legali al fine di ottenerne il recupero.

2. Il fatto che le assenze dal lavoro non siano giustificate dalla malattia di cui soffre il dipendente non implica necessariamente che tutte le spese causate da tale malattia siano anch'esse ingiustificate e non diano alcun diritto alle prestazioni.

3. L'art. 76 non impone alle autorità comunitarie alcun obbligo preciso, bensì dà loro facoltà di venire in aiuto ai dipendenti o ex dipendenti che si trovino in difficoltà.

Nella causa 51-72,

MARIE NOÉ-DANNWERTH, dipendente del Parlamento europeo, Lussemburgo,

1 — Lingua processuale: il francese.

con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, patrocinante dinanzi alla «Cour supérieure de Justice» lussemburghese, 71, rue des Glacis, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal segretario generale sig. Hans Robert Nord, in qualità di agente, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich, Lussemburgo,

convenuto,

causa avente ad oggetto:

— l'annullamento dell'atto con cui il Parlamento europeo ha rifiutato di versare alla ricorrente gli stipendi maturati dal 15 giugno 1970 al 12 dicembre 1970;

— il rimborso delle spese mediche sostenute dalla ricorrente nello stesso periodo;

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: R. Monaco (relatore), presidente di Sezione; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars, giudici;

avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che hanno dato origine alla controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1. La sig.ra Marie Noé-Dannwerth veniva assunta dal Parlamento europeo come segretaria-stenodattilografa il 12 febbraio 1963, e nominata in ruolo, con questa qualifica e col grado C 3, il 1° giugno 1963. Il 17 novembre 1966 essa era promossa al grado C 2.

Nell'agosto 1969, vista la frequenza delle sue assenze per malattia, il Parlamento europeo decideva di convocare la commissione d'invalidità, per far accertare lo stato di salute della ricorrente e la sua abilità al lavoro. Nella relazione in data

29 dicembre 1969, la commissione d'invalidità concludeva che la sig.ra Noé-Dannwerth non era colpita da invalidità permanente e assoluta che le impedisse di svolgere le sue mansioni di segretaria stenodattilografa.

Basandosi su questa relazione, con lettera 26 gennaio 1970 il Parlamento invitava la ricorrente a riprendere servizio. L'interessata, però, contestando il parere della commissione d'invalidità, chiedeva di essere sottoposta a nuovo esame, da effettuare presso una clinica universitaria tedesca. Con lettera 30 gennaio 1970, il Parlamento respingeva la richiesta e impartiva all'interessata un termine che scadeva il 2 febbraio 1970 per la ripresa del servizio, a pena delle sanzioni contemplate dall'art. 60 dello statuto del personale.

Con lettera 2 febbraio 1970, la Noé-Dannwerth inviava all'amministrazione un certificato del dr. Marx-Molitor, secondo cui essa non era ancora in grado di riprendere servizio. Il Parlamento rispondeva in data 16 febbraio 1970, precisando fra l'altro ch'esso non accettava e non intendeva accettare in futuro alcun altro certificato relativo alla stessa malattia, e che a partire dal 26 febbraio la ricorrente avrebbe perso il diritto alla retribuzione.

La ricorrente insisteva nel far valere il proprio cattivo stato di salute e, non avendo ripreso servizio alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina secondo il parere del medico dell'istituzione, faceva pervenire all'amministrazione un certificato medico rilasciato a Madrid il 15 giugno 1970. Con lettera 18 giugno 1970, il direttore generale dell'amministrazione comunicava alla ricorrente, della quale aveva constatato l'assenza, che a decorrere dal lunedì 15 giugno 1970 e per tutta la durata della sua assenza essa avrebbe perso il diritto alla retribuzione.

In seguito a nuova visita medica effettuata dal medico dell'istituzione, la ricorrente veniva riconosciuta invalida al 30 %, e dichiarata idonea a compiere lavori d'ufficio non gravosi.

Contestando la fondatezza di questi risultati, la Noé-Dannwerth presentava, il 3 febbraio 1971, due certificati a firma, rispettivamente, del dr. Schumacher, di Colonia, e della d.ssa Renate Collier, di Morsum/Sylt. Quest'ultimo certificato, in data 12 dicembre 1970, attestava una totale inabilità al lavoro, per un periodo provvisoriamente indeterminato.

In considerazione di questi fatti, l'amministrazione decideva di convocare di nuovo la commissione d'invalidità, al fine di chiarire definitivamente la posizione dell'interessata. Nella relazione 6 settembre 1971 la nuova commissione concludeva che

> « in seguito all'esame clinico e in base ai documenti che figurano nel fascicolo della sig.ra Noé-Dannwerth, la commissione si dichiara unanimemente d'accordo sull'invalidità assoluta e permanente dell'interessata ».

Basandosi su questa relazione, il 17 settembre 1971 il segretario generale del Parlamento decideva la cessazione dal servizio della sig.ra Marie Noé-Dannwerth, con l'attribuzione della pensione d'invalidità, dal 1° ottobre 1971. Nel notificare tale decisione all'interessata, con lettera 11 ottobre 1971, l'amministrazione le comunicava fra l'altro ch'essa avrebbe conservato il diritto allo stipendio per il periodo 6-30 settembre 1971. Con lettera 22 ottobre 1971 veniva inoltre reso noto alla ricorrente che la sua posizione si considerava regolarizzata dal 12 dicembre 1970, data in cui l'inabilità al lavoro era stata dichiarata in un certificato medico non contestato dall'amministrazione.

2. Con lettera 7 dicembre 1971, la ricorrente rispondeva al direttore generale dell'amministrazione di non poter accettare le condizioni del suo collocamento a riposo, e chiedeva fra l'altro:

— il pagamento dello stipendio per il periodo 15 giugno 1970 — 11 dicembre 1970;

— il rimborso delle spese mediche.

Con lettera 7 gennaio 1972, il direttore generale dell'amministrazione respingeva questa domanda. L'avvocato della ricorrente gli faceva allora pervenire una lettera, datata 23 marzo 1972, nella quale, dopo aver preso atto della circostanza che

« Ella non considera la lettera 7 dicembre 1971 della sig.ra Noé-Dannwerth come una domanda ai sensi dell'art. 90 dello statuto . . . »,

egli conclude nei seguenti termini:

« Non Le chiederò, fin d'ora, di considerare la presente come un ricorso amministrativo. Tuttavia, qualora Ella non possa darle seguito. La prego di farmi conoscere se, da parte Sua, Ella consideri la presente come una domanda ai sensi dell'art. 90 dello statuto. Se questa dovesse essere la Sua posizione, sarei evidentemente costretto a sottoporre alla Corte i due punti trattati nella presente: pagamento dello stipendio indebitamente trattenuto e rimborso totale delle spese mediche. »

Il direttore generale rispondeva con lettera 19 maggio 1972, concepita nel senso che

« . . . Nella corrispondenza intercorsa non ho rilevato alcun elemento nuovo, che mi consenta di ritornare su quanto esposto nella mia lettera del 7 gennaio 1972, la quale richiamava del resto la mia precedente del 22 ottobre 1971. La prego quindi di attenersi al contenuto di queste due lettere.

Ritengo inoltre di dover richiamare la Sua attenzione sul fatto che la decisione di cui Ella chiede la riforma è datata 18 giugno 1970. »

Il 17 luglio 1972, la sig.ra Noé-Dannwerth ha proposto il presente ricorso.

3. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 21 febbraio 1972.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 marzo 1972.

II — Conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

« Dichiarare ricevibile il ricorso.

Accoglierlo, e pertanto

— dichiarare che la comunicazione inviata alla ricorrente il 18 giugno 1970 non costituisce una decisione ai sensi dello statuto del personale delle Comunità europee, e non poteva quindi privarla dello stipendio;

— dichiarare che la ricorrente ha diritto al rimborso delle spese mediche, anche qualora la decisione di sospensione dello stipendio dovesse essere considerata valida;

— dichiarare inoltre che l'amministrazione del Parlamento europeo è venuta meno al dovere di assistenza nei confronti di una dipendente per la quale ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 76 dello statuto;

— porre le spese del giudizio interamente a carico del Parlamento europeo.

In subordine:

ordinare una perizia medica, al fine di accertare in base al fascicolo sanitario o con qualsiasi altro mezzo, se il 15 giugno 1970 la ricorrente fosse malata o meno, e se, in caso affermativo, essa potesse interrompere da un momento all'altro il trattamento che stava seguendo a Madrid. »

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

« Dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, respingerlo;

in particolare, dichiarare inammissibile, in quanto superflua e inconferente, la prova mediante perizia medica, offerta in subordine dalla ricorrente;

statuire sulle spese secondo le norme vigenti. »

III — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

Sulla ricevibilità

La *ricorrente* precisa anzitutto che l'atto lesivo contro il quale è diretto il ricorso non è la lettera 18 giugno 1970. Questa non costituisce, infatti, una « decisione » ai sensi dello statuto: in primo luogo, essa non soddisfa le condizioni poste dall' art. 25, 1° comma, poiché non indica i motivi che giustificherebbero la perdita del diritto allo stipendio; in secondo luogo, essa emana da un organo (il direttore generale dell'amministrazione) a favore del quale il regolamento interno del Parlamento 12 dicembre 1962 stabilisce solo una delega delle facoltà spettanti *sul piano amministrativo* all'autorità che ha il potere di nomina, mentre la sospensione dello stipendio è un provvedimento che, per la sua portata e la sua gravità, non rientra nello schema del semplice atto amministrativo; infine, la pretesa decisione è stata notificata all'interessata con lettera ordinaria, non raccomandata e senza ricevuta di ritorno.

La *convenuta* sostiene invece che, poiché la decisione recante pregiudizio alla ricorrente era precisamente quella contenuta nella lettera 18 giugno 1970, il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

La decisione è regolarmente motivata, dal momento che fa cenno di tutti i fatti, remoti e recenti, per i quali la ricorrente ha perso il diritto allo stipendio. Inoltre, l'organo amministrativo da cui essa è stata emanata (il direttore generale dell' amministrazione) era pienamente competente ad adottarla. La risposta all'obiezione sollevata in proposito dalla ricorrente si desume dalla natura stessa dell' atto impugnato. L'art. 60 dello statuto, sul quale si fonda la decisione contenuta nella lettera, non richiede una formale decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, bensì il semplice accertamento dell'assenza ingiustificata. Nella fattispecie, si è proceduto per l'appunto a questo accertamento, notificato all'interessata con lettera 18 giugno 1970. Quanto alla circostanza che la comunicazione è avvenuta mediante lettera ordinaria, non raccomandata e senza ricevuta di ritorno, lo statuto non prevede speciali formalità relative all'accertamento dei presupposti per l'applicazione dell'art. 60.

D'altra parte, anche ammesso che, per quanto riguarda la perdita del diritto al rimborso delle spese mediche, la decisione recante pregiudizio alla ricorrente sia contenuta nella lettera 7 gennaio 1972, la domanda sarebbe ugualmente irricevibile, poiché la lettera 23 marzo 1972 del legale della ricorrente non poteva interrompere il termine d'impugnazione.

Infine, per quanto riguarda le conclusioni relative all'applicazione dell'art. 76, anche sotto questo profilo la domanda è irricevibile, data la natura stessa di tale norma, che non impone alcun obbligo all'autorità amministrativa, lasciando a questa piena discrezionalità circa la concessione dell'aiuto eccezionale ivi contemplato.

La *ricorrente* oppone che, se la lettera 18 giugno 1970 fosse stata una decisione, essa non avrebbe potuto avere effetto dal 15 giugno 1970, ma tutt'al più dal giorno in cui fosse pervenuta al destinatario. Una volta spirati i termini d'impugnazione, questa pretesa decisione avrebbe avuto efficacia vincolante per il Parlamento, il quale non avrebbe potuto in seguito decidere di versare gli stipendi maturati dal 12 dicembre 1970 in poi. Ammesso, d'altra parte, che l'art. 60 dello statuto sia effettivamente — come sembra sostenere il convenuto — una norma «self-executing», con la conseguenza che la lettera del direttore generale dell'ammi-

nistrazione costituirebbe una semplice «constatazione» di fatto, non si può al tempo stesso sostenere che detta lettera sia una decisione.

Infine, la circostanza che lo statuto non prescrive forme solenni per l'«accertamento» di cui all'art. 60 dello statuto non fa che mettere in evidenza il carattere pericoloso, e dannoso per i dipendenti, di questo tipo di accertamenti, la cui disciplina dovrebbe essere informata al principio «contra non valentem agere non currit prescriptio».

La ricorrente conclude osservando che il principio della competenza vincolata e quello del dovere di assistenza nei confronti dei dipendenti giustificano la sua azione ex art. 76 dello statuto, cosicché il ricorso è, sotto questo profilo, ricevibile e fondato.

Il *convenuto* ribatte che, qualora si considerasse esatta la tesi della ricorrente, non si vedrebbe più quale sia la decisione impugnata.

D'altra parte, essa non ha affatto inteso parlare, a proposito dell'art. 60, di norma «self-executing», ma ha invece richiamato l'attenzione sul fatto che, nell'ambito di questo articolo, l'amministrazione deve limitarsi a constatare l'assenza ingiustificata del dipendente, mentre l'applicazione della prevista sanzione avviene direttamente ed esclusivamente in forza dello statuto.

Nel merito

a) Perdita del diritto allo stipendio

La *ricorrente* sostiene che la lettera 18 giugno 1970 (anche ammesso per ipotesi ch'essa vada considerata una «decisione») è viziata in quanto si fonda sul motivo inesatto che le assenze in questione fossero ingiustificate. Il certificato medico rilasciato a Madrid il 15 giugno 1970 prova, in realtà, che l'assenza della ricorrente era unicamente dovuta al suo precario stato di salute.

Inoltre, col sospendere il pagamento dello stipendio, la lettera 18 giugno 1970 faceva un'applicazione inesatta dell'art. 60 dello statuto, poiché questa norma, pur stabilendo che l'assenza del dipendente dev'essere previamente autorizzata, ammette, al 1° comma, una precisa ed espressa eccezione per il caso «di malattia o di infortunio» e non stabilisce, al 2° comma, che il dipendente malato possa essere privato dello stipendio.

Il *convenuto* oppone che le assenze della Noé-Dannwerth erano in effetti ingiustificate. Date le circostanze del caso, al certificato medico inviato da Madrid va attribuito valore del tutto relativo. La ricorrente, che non era stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, e tanto meno ad assentarsi da Lussemburgo per recarsi a Madrid, non può giustificare a posteriori la sua assenza producendo un certificato rilasciato da un medico del luogo di soggiorno. Tutti i fatti precedenti l'adozione della decisione 18 giugno 1970 dimostrano che l'amministrazione ha sempre osservato scrupolosamente le norme statutarie che garantiscono la tutela dei diritti dei dipendenti, mentre la ricorrente non si è affatto attenuta a quanto prescritto dallo statuto, e in particolare dall'art. 59.

La *ricorrente*, dopo aver completato l'esposizione dei fatti contenuta nel controricorso, esposizione a suo avviso lacunosa e dalla quale i fatti stessi risultano in taluni punti travisati, ricorda che la commissione d'invalidità convocata nel 1971 aveva espresso il suo parere non soltanto «in seguito all'esame clinico», ma anche «in base ai documenti che figurano nel fascicolo della sig.ra Noé-Dannwerth». Ai membri di questa commissione si sarebbe dovuto chiedere *da quando* esisteva l'invalidità da essi constatata, poiché è evidente che detta invalidità totale non ha cominciato ad esistere solo il 6 settembre 1971, data in cui la commissione esprimeva il suo parere. Al contrario, lo stato fisico della ricorrente non aveva dovuto subire notevoli cambiamenti dal giugno 1970, dal momento che non era intervenuto alcun elemento nuovo a decorrere da tale data. Il convenuto, d'altra parte, confonde manifesta-

mente due nozioni distinte: quella di «invalidità» e quella di «malattia». Nella lettera 22 ottobre 1971, l'amministrazione si dichiarava infatti disposta a versare alla ricorrente gli stipendi maturati fra la data in cui essa veniva riconosciuta invalida (1° ottobre 1971) e quella del certificato d'invalidità rilasciato dalla dr.ssa Renate Collier il 12 dicembre 1970, mentre, per giustificare il pagamento degli arretrati per detto periodo, il Parlamento avrebbe dovuto basarsi su un certificato di malattia. Da un punto di vista puramente logico, infatti, una volta ammesso che l'invalidità della Noé-Dannwerth risaliva al 12 dicembre 1970, il Parlamento avrebbe dovuto liquidare con effetto da questa data la sola pensione d'invalidità.

Secondo il *convenuto,* invece, è la ricorrente che ha fatto confusione tra malattia e invalidità, avendo sostenuto per anni che il suo stato patologico la rendeva inabile al lavoro. La malattia della ricorrente era già stata accertata dalla commissione d'invalidità convocata nel 1969, la quale non aveva tuttavia riconosciuto l'assoluta inabilità al lavoro. Stando così le cose, non si vede come il Parlamento avrebbe potuto ammettere l'esistenza di tale inabilità, senza un parere conforme della suddetta commissione. Non si deve del resto confondere una malattia acuta e passeggera, che renda il dipendente provvisoriamente inabile al lavoro, ed una malattia cronica, che implichi inabilità permanente. Quest'ultima può essere ammessa solo alle condizioni stabilite dallo statuto, e in ispecie dall' art. 78.

Va sottolineato, d'altra parte, che il preteso ritardo con cui il Parlamento avrebbe riconosciuto l'invalidità della ricorrente, ha procurato a questa un vantaggio sul piano economico, cosicché non si comprende quale interesse essa possa avere a sollevare questa obiezione.

b) Sul rimborso completo delle spese mediche

La *ricorrente* sostiene che il rifiuto dell' amministrazione di rimborsarle per intero le spese mediche è inammissibile tanto sul piano dell'equità, quanto sotto il profilo giuridico.

L'amministrazione non ha infatti mai dato riscontro alle domande presentate dalla ricorrente per ottenere uno speciale congedo per malattia, e questa inerzia è tanto più inammissibile in quanto all' amministrazione era noto che la sig.ra Noé-Dannwerth aveva già usufruito del congedo per malattia, senza retribuzione, per sei mesi. Viste le condizioni finanziarie molto precarie dell'interessata, la perdita del diritto allo stipendio non avrebbe dovuto implicare anche la perdita del diritto al rimborso delle spese mediche effettivamente sostenute dalla ricorrente. D'altra parte, il rifiuto suddetto è altresì in contrasto con lo statuto, il cui art. 60 stabilisce come unica sanzione la perdita del diritto allo stipendio, e il cui art. 72 prevede la copertura dei rischi di malattia senza alcun riferimento alla retribuzione. Non si deve neppure dimenticare, in proposito, che durante il periodo in cui le è stato trattenuto lo stipendio la ricorrente era a tutti gli effetti dipendente di ruolo dell'istituzione.

Il *convenuto* oppone che la perdita del diritto al rimborso delle spese mediche non è che il logico corollario della perdita del diritto allo stipendio, dovuta alle assenze ingiustificate. La perdita di quest'ultimo diritto implicava ipso facto la cessazione del versamento dei contributi. Ora, in un regime previdenziale di natura contributiva, come quello dell'assicurazione malattia, non possono esservi prestazioni senza versamento di contributi: la perdita del diritto allo stipendio implicava perciò necessariamente la sospensione della qualità di iscritto al regime in parola. Se è vero che la «Disciplina relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee» non contempla espressamente l'ipotesi in cui l'iscrizione è sospesa per motivi connessi all'applicazione dell'art. 60 dello statuto, questa ipotesi può essere tuttavia considerata analoga a quella di cui all'art. 3, n. 1, della suddetta disciplina, secondo il quale l'iscrizione al

regime e la copertura dei rischi sono sospese per i dipendenti in aspettativa per motivi personali. Il fatto che la Noé-Dannwerth avesse ancora la qualità di «dipendente» nel periodo in cui non le è più stato versato lo stipendio non è perciò decisivo, dal momento che la sospensione dell'iscrizione e della copertura dei rischi costituisce la conseguenza inevitabile della perdita del diritto alla retribuzione.

La *ricorrente* sostiene che la sospensione dello stipendio non è un motivo sufficiente per determinare la cessazione della copertura dei rischi di malattia. Lo statuto dispone infatti che «il dipendente» è tutelato contro tali rischi, senza fare in proposito la minima riserva. Né si può motivare la decadenza da questo diritto, che è soggetta ad interpretazione restrittiva, in base a norme relative al dipendente in aspettativa per motivi personali. Le due ipotesi, quella del dipendente malato e quella del dipendente in aspettativa per motivi personali, non si possono affatto assimilare, poiché nella seconda ipotesi l'interessato conosce il rischio inerente alla sua nuova posizione. Infine, per quanto riguarda l'argomento basato sulla cessazione del versamento dei contributi, in seguito alla perdita dello stipendio, il convenuto dimentica la possibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione. Ammesso che la ricorrente non potesse mantenere l'assicurazione in corso, essa avrebbe quanto meno potuto contrarre un'assicurazione malattia presso un altro assicuratore, che avrebbe versato per suo conto i contributi necessari.

Il *convenuto* insiste, in proposito, sul proprio punto di vista.

c) Sull'applicazione dell'art. 76 dello statuto

La *ricorrente* sostiene che, non applicando nei suoi confronti l'art. 76 dello statuto, l'istituzione convenuta ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ed è venuta meno al suo dovere di assistenza verso i dipendenti.

La moderna giurisprudenza non ammette più il principio secondo cui il potere discrezionale è assoluto e dipende dal «beneplacito del sovrano». Perciò, nell'ambito dell'art. 76 dello statuto, l'istituzione non può rifiutare ad un dipendente ciò che ha concesso ad un altro. È questo un principio fondamentale di cui s'impone l'osservanza e che esclude ogni eventuale azione arbitraria, vincolando la competenza dell'autorità amministrativa.

Questa è d'altra parte soggetta al rispetto di un altro principio, quello del dovere di assistenza nei confronti dei dipendenti. Benché non figuri espressamente in un'apposita norma, questo principio non può tuttavia esser messo in dubbio. Esso trova del resto una concreta espressione nell'art. 24 dello statuto.

Il *convenuto* oppone che, se la competenza dell'amministrazione è vincolata, essa lo è solo negativamente, nel senso che sarebbe illecita la concessione di doni, anticipazioni o prestiti, senza l'accertamento del fatto che il beneficiario si trova in una situazione particolarmente difficile. L'amministrazione non è invece tenuta a concedere aiuti in casi determinati.

D'altra parte, la ricorrente non può sostenere che nella fattispecie l'amministrazione si sia resa responsabile di uno sviamento di potere a suo danno.

Non si può infine stabilire alcun collegamento tra la facoltà attribuita all'amministrazione dall'art. 76 dello statuto e il dovere di assistenza nei confronti dei dipendenti, di cui lo statuto contemplerebbe un caso di applicazione concreta all'art. 24. Le due norme non hanno infatti nulla in comune e sono rette da principi diversi.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 17 luglio 1972, la ricorrente ha impugnato dinanzi a questa Corte il rifiuto del Parlamento europeo di versarle le rate di stipendio maturate nel periodo 15 giugno 1970 — 12 dicembre 1970, e di rimborsarle le spese di malattia da essa sostenute nello stesso periodo.

2 La ricorrente chiede inoltre che venga applicato nei suoi confronti l'art. 76 dello statuto del personale.

Sul primo capo della domanda

3 a) Il convenuto eccepisce l'irricevibilità di questo capo della domanda, sostenendo che la decisione a carico della ricorrente è quella contenuta nella lettera del direttore generale dell'amministrazione in data 18 giugno 1970, per la quale sono scaduti i termini d'impugnazione.

4 Con la suddetta lettera, il direttore generale dell'amministrazione comunicava alla ricorrente che, avendo il numero delle assenze considerate ingiustificate superato la durata delle ferie annuali, in conformità all'art. 60 dello statuto essa avrebbe perso il diritto allo stipendio, a decorrere dal 15 giugno 1970.

5 In seguito, essendo stata concessa alla ricorrente la pensione d'invalidità con effetto dal 1° ottobre 1971, il direttore generale dell'amministrazione, con lettera 22 ottobre 1971, rendeva noto all'interessata che le sue assenze dal servizio si consideravano giustificate a partire dal 12 dicembre 1970 e che perciò, da tale data, essa riacquistava il diritto allo stipendio.

6 Questa lettera costituisce una nuova decisione, adottata in considerazione del mutamento delle circostanze sulle quali si basava la lettera 18 giugno 1970.

7 Con quest'ultimo atto, il direttore generale dell'amministrazione applicava alla ricorrente l'art. 60 dello statuto, che contempla la perdita del diritto alla retribuzione, mentre nella decisione 22 ottobre 1971 egli fissava la data

dalla quale, ritenendosi giustificate le assenze di cui è causa, la ricorrente recuperava tale diritto.

8 Quest'ultima decisione non conferma quindi un atto precedente, ma costituisce un atto nuovo, implicante la parziale revoca della decisione 18 giugno 1970.

9 Con lettera 7 dicembre 1971, la ricorrente aveva chiesto la revoca incondizionata, dal 15 giugno 1970, di tale decisione. Nella risposta del 7 gennaio 1972, il direttore generale dell'amministrazione manteneva però invariato il proprio punto di vista.

10 In questa comunicazione egli dichiarava tuttavia di non considerare la lettera 7 dicembre 1971 della ricorrente come un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto.

11 Stando così le cose, e tenuto conto del tenore ambiguo della comunicazione in parola, la ricorrente era legittimata a ritenere di poter ancora proporre tempestivamente un reclamo.

12 Con lettera 23 marzo 1972, la ricorrente chiedeva fra l'altro al direttore generale dell'amministrazione il versamento degli stipendi maturati nel periodo 15 giugno 1970 — 12 dicembre 1970.

13 Date le conclusioni ivi formulate, questa lettera va considerata un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto.

14 Benché la lettera 7 gennaio 1972, che è all'origine della presente controversia, costituisca una semplice conferma della decisione 22 ottobre 1971, il reclamo in data 23 marzo 1972 va considerato come proposto entro il termine d'impugnazione, che veniva così interrotto.

15 Detto reclamo veniva respinto dal direttore generale dell'amministrazione con lettera 19 maggio 1972. Il ricorso proposto il 17 luglio 1972 contro tale decisione negativa è perciò ricevibile.

16 b) Il Parlamento europeo ha basato la sua decisione di versare le rate di stipendio maturate successivamente al 12 dicembre 1970 su un certificato medico di pari data, rilasciato dalla dr.ssa Renate Collier e presentato dall'interessata il 3 febbraio 1971.

17 Questo certificato attestava che la ricorrente era affetta da una malattia diversa da quella che risultava dai certificati precedenti.

18 Il 6 settembre 1971, la commissione d'invalidità, nuovamente convocata, accertava l'invalidità della ricorrente dovuta alla stessa malattia.

19 Alla luce di questo accertamento, l'autorità che ha il potere di nomina riteneva che, dalla data del rilascio del certificato (12 dicembre 1970), le assenze della ricorrente non si potevano più considerare ingiustificate.

20 La ricorrente sostiene invece che le sue assenze vanno considerate giustificate fin dal 15 giugno 1970.

21 Questo assunto è basato in particolare su un certificato medico rilasciato a Madrid nel giugno 1970 e da lei trasmesso al Parlamento con lettera 15 giugno 1970.

22 Questo certificato dà atto di una malattia diversa da quella che ha indotto l'autorità che ha il potere di nomina a riconoscere l'invalidità totale della ricorrente.

23 Stando così le cose, detta autorità era legittimata a basarsi, ai fini della decisione, sulla data del certificato della dr.ssa Renate Collier.

24 Il primo capo della domanda va perciò respinto.

Sul secondo capo della domanda

25 a) Dall'irricevibilità del primo capo della domanda il convenuto deduce che questa è irricevibile anche nella parte relativa al rimborso delle spese mediche sostenute dalla ricorrente nel periodo 15 giugno 1970 — 12 dicembre 1970.

26 Esso sostiene che il mancato versamento delle rate di stipendio maturate durante il suddetto periodo implica necessariamente l'impossibilità di rimborsare le spese mediche di cui trattasi.

27 Dalla corrispondenza scambiata fra le parti risulta che l'espressa e formale presa di posizione del direttore generale dell'amministrazione circa il rimborso delle spese mediche sostenute dalla ricorrente prima del 1° ottobre 1971 e circa la data dalla quale esso sarebbe stato effettuato è contenuta nella decisione 7 gennaio 1972.

28 Con lettera 19 maggio 1972, il direttore generale dell'amministrazione respingeva il reclamo 23 marzo 1972 col quale la ricorrente aveva chiesto il rimborso delle suddette spese.

29 Dalle precedenti considerazioni si desume che il ricorso, in quanto diretto contro il rifiuto espresso in questa lettera, è stato proposto tempestivamente e si deve quindi ritenere ricevibile.

30 b) Il convenuto sostiene che il regime di assicurazione malattia istituito dalle Comunità ha natura contributiva. Di conseguenza, l'iscrizione al regime stesso cesserebbe dal momento in cui il dipendente, avendo perso il diritto alla retribuzione, non versi più i contributi necessari.

31 Dagli espressi termini dell'art. 72 dello statuto risulta che la qualità di iscritto al suddetto regime di assicurazione malattia è inerente alla posizione di dipendente, ai sensi dello statuto.

32 In mancanza di contrarie disposizioni dello statuto, l'iscrizione di un dipendente al regime previdenziale istituito dalla Comunità non può essere messa in dubbio, finché l'interessato conservi la qualità di dipendente.

33 Se è vero che il regime in questione ha natura contributiva, il versamento dei contributi non costituisce tuttavia un presupposto indispensabile per l'iscrizione: qualora il dipendente perda il diritto alla retribuzione, l'amministrazione può infatti dargli la possibilità di continuare il versamento dei contributi ovvero effettuare essa stessa tale versamento, salvo il diritto di agire in seguito per vie legali al fine di ottenerne il recupero.

34 Inoltre, la circostanza che la malattia dalla quale è affetto il dipendente non giustifichi la sua assenza dal servizio non implica necessariamente che tutte le spese ch'egli ha dovuto sostenere a causa di tale malattia siano anch'esse ingiustificate e non diano diritto ad alcuna prestazione.

35 Per questi motivi, si deve ritenere che, fatto salvo il controllo sulla documentazione di tali spese, la ricorrente ha diritto al rimborso delle spese mediche da essa sostenute nel periodo 15 giugno 1970 — 12 dicembre 1970.

36 Va quindi annullato l'atto con cui il Parlamento europeo rifiutava di effettuare il rimborso per il solo motivo che la ricorrente aveva perso, durante il periodo considerato, il diritto alla retribuzione.

Sul terzo capo della domanda

37 La ricorrente sostiene che il Parlamento europeo, rifiutando di applicare nei suoi confronti l'art. 76 dello statuto, è venuto meno agli obblighi imposti da questa norma.

38 Secondo l'art. 76, «possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare».

39 Con questa norma, lo statuto non impone agli organi comunitari alcun obbligo, ma attribuisce loro la facoltà di venire in aiuto ai dipendenti o agli ex dipendenti che si trovino in difficoltà.

40 D'altra parte, l'aiuto eccezionale contemplato dall'art. 76 non può essere eventualmente concesso che in ragione di una situazione particolarmente difficile in cui si trovi l'interessato.

41 Benché sia possibile che le circostanze in cui la ricorrente è venuta a trovarsi fino al momento in cui è stato deciso di attribuirle la pensione d'invalidità avessero determinato una situazione particolarmente difficile, ai sensi dell'art. 76 dello statuto, tuttavia i provvedimenti adottati nei confronti dell'interessata in seguito a tale decisione hanno avuto l'effetto di modificare notevolmente dette circostanze.

42 Infine, l'argomento che la ricorrente trae dall'art. 24 dello statuto non è pertinente nella fattispecie, poiché questa disposizione si applica a casi diversi da quelli contemplati dall'art. 76.

43 Il terzo capo della domanda va quindi respinto.

Sulle spese

44/47 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta in parte soccombente. A norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità restano a carico di queste. Stando così le cose, a carico del convenuto, oltre alle spese da esso incontrate, va posta altresì la metà delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 24, 60, 73, 74, 76, 90 e 91,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° **È annullata la decisione del Parlamento europeo con la quale veniva rifiutato il rimborso delle spese mediche sostenute dalla ricorrente nel periodo 15 giugno 1970 — 12 dicembre 1970.**

2° **Per il resto, il ricorso è respinto.**

3° **Il convenuto sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla ricorrente.**

Monaco Donner Mertens de Wilmars

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 aprile 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco